

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibile la perdita su crediti anche in correzione di un errore contabile

di **Fabio Landuzzi**

La **correzione in bilancio degli errori contabili** è disciplinata dall'**Oic 29**, par. 44 – 58. Quando l'errore commesso in un **esercizio precedente** è **"rilevante"**, il par. 48 prescrive che la correzione deve essere contabilizzata sul **saldo di apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore, andando di norma a diminuire – se l'errore ha segno negativo – l'ammontare degli **utili portati a nuovo** oppure di un'altra **posta del patrimonio netto**, se ritenuta più appropriata.

Si è posto il dubbio di **quale rilievo fiscale** debba avere questa modalità di **correzione dell'errore contabile rilevante** quando si riferisce ad una **omessa contabilizzazione di una perdita su crediti** che avrebbe dovuto essere rilevata nel **bilancio di un esercizio precedente** sulla base delle **informazioni che a quel tempo erano già note**, così da escludersi che si possa invece trattare di una **mera variazione di stima**, la quale **non realizzerebbe infatti la sussistenza di un errore** da correggere.

La questione, si ricorderà, è stata analizzata dall'**Amministrazione finanziaria** a seguito di un'istanza di interpello, nella [risposta n. 12](#) pubblicata nel **2018**.

Quanto alla **deducibilità della perdita su crediti**, si coglie qui l'occasione per ricordare che, oltre al ricorrere delle condizioni di cui all'[articolo 101, comma 5 e 5bis, Tuir](#), la recente **giurisprudenza** (si veda [Cassazione, n. 9784/2019](#) e [CTR Emilia Romagna, n. 1841/2018](#)) ha evidenziato anche la necessità di verificare il rispetto del **presupposto della "inerenza" della perdita** stessa, intesa come **afferenza dell'operazione che ha originato la perdita all'attività svolta dall'impresa** nell'ambito del proprio **oggetto sociale**.

Quindi, assodato che l'**inerenza** non sia in discussione, ciò che può in concreto configurarsi è essenzialmente un **errore di competenza**, ossia, in altre parole, **non aver rilevato nel bilancio di un esercizio precedente la perdita del credito** quando invece ciò avrebbe dovuto essere fatto secondo la **corretta applicazione del quadro regolamentare** dell'informativa di bilancio applicabile.

In questa situazione, si immagini che la società Alfa, in sede di chiusura del **bilancio dell'anno 2018** constati che un **credito commerciale** verso un cliente sia obiettivamente **inesigibile** per via della **conclamata insolvenza** del debitore, e che tale insolvenza fosse stata **conoscibile ed irreversibile già dall'anno 2016** senza che, **per via di un errore** e non di una **diversa valutazione**

o di una **diversa stima**, il credito fosse stato comunque imputato a perdita o cancellato dal bilancio.

Se l'errore fosse ritenuto **"non rilevante"** (par. 48 dell'Oic 29), sarebbe sufficiente per Alfa **imputare la perdita nel proprio conto economico dell'anno 2018**; dal punto di vista fiscale, si potrebbe in astratto porre **un tema di competenza temporale**, in quanto potrebbe essere eccepito che **il componente negativo di reddito avrebbe dovuto essere rilevato nel conto economico del 2016**, ma nello stesso tempo Alfa potrebbe fondatamente far leva sulla norma interpretativa di cui all'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015](#), e perciò sul fatto che le perdite su crediti *"(...) sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio o in applicazione dei principi contabili"*.

Più complicato, per ovvie ragioni anche quantitative, è invece il caso in cui l'errore fosse **"rilevante"** in quanto, come abbiamo visto, la correzione non deve avvenire mediante imputazione al conto economico della perdita, bensì mediante **rilevazione diretta su di una posta di patrimonio netto** di apertura del bilancio 2018.

Quindi, **come poter recuperare la deduzione fiscale** di questa perdita su crediti?

La succitata [risposta n. 12/2018](#) dell'Amministrazione riconosce, in via del preliminare, che alla luce del novellato [articolo 109, comma 4, Tuir](#), il **principio di preventiva imputazione dei componenti negativi** di reddito si assume verificato anche quando detta imputazione avviene **direttamente al patrimonio netto**, e non al conto economico.

Quindi, **la procedura prescritta dall'Oic 29** per la correzione dell'errore contabile rilevante **non è di per sé ostativa** a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla deduzione di un componente negativo di reddito.

Come avverrà poi in concreto la **deduzione**?

Mediante la **presentazione di una dichiarazione integrativa a favore** dell'anno 2016 in cui Alfa evidenzierà la **variazione in diminuzione** dell'imponibile Ires per l'ammontare **pari alla perdita su crediti**, stante il fatto che la preventiva imputazione si riterrà, come detto, già verificata in forza della, seppure successiva, imputazione dell'ammontare a **riduzione del patrimonio netto di apertura** del bilancio 2018.

